



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna – CIG 6975095E78

Chiarimento n. 6

Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti ai quesiti posti, che di seguito riassuntivamente si riportano:

Quesiti:

1) In merito ai punti 6.3.1 e 6.3.2 del disciplinare di gara relativi ai Requisiti di capacità economica - finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara e ai "Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economica finanziaria", siamo a richiedere come procedere nella redazione della gara poiché il nostro Banco [*omissis*] Spa è di nuova costituzione (data costituzione 13/12/2016).

La dimostrazione della capacità economico-finanziaria come ritenete la si debba dimostrare?

2) In merito poi al fatturato richiesto per settore di attività di cui al paragrafo 4 del punto 6.3.2 del disciplinare, ove si richiede che l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass, precisiamo che non abbiamo le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore attività. Non abbiamo fatture relative ad acquisizione di servizi di tesoreria / cassa.

Abbiamo evidentemente le Convenzioni di riferimento, ma alle quali comunque non è riferibile alcuna fattura. Come dobbiamo procedere?

3) Anche in merito ai punti 6.4.1 e 6.4.2 del disciplinare: Requisiti di capacità tecnica e professione nonché ai mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnico - professionale, essendo il nostro Banco [*omissis*] Spa di nuova costituzione chiediamo come procedere?

4) Si richiede inoltre relativamente al NODO PAGOPA se è necessaria la qualifica di prestatore di servizio PAGOPA attivo?

5) Richiediamo quali sono le tempistiche che riguardano l'obbligatorietà dell'installazione dell'ATM, nel caso risultassimo aggiudicatari.

6) Infine si richiede quale è la Vostra Software house?

Risposte:

Quesiti da 1 a 3

Da quel che si desume dalle richieste di chiarimento, l'Istituto è stato costituito ed è subentrato nella gestione di servizi di tesoreria.

Questo lascia supporre che la costituzione sia avvenuta per fusione o con cessione di ramo d'azienda. Si tratta tuttavia di una supposizione, dato che l'Istituto bancario richiedente non specifica alcunché in tal senso.

Tuttavia, cercando in rete abbiamo rilevato un comunicato stampa relativo alla stipula di un atto di fusione.

In tal caso, è quindi evidente che la nuova banca "assorbe" i requisiti dei due istituti da cui è derivata, sia in termini economico-finanziari sia in termini di servizi prestati.

Pertanto la nuova banca dovrà evidenziare tali elementi dimostrando:

- a) i servizi "prestati", evidenziando quelli nei quali la nuova banca è subentrata alle due che si sono fuse;
- b) il fatturato maturato dai due soggetti in relazione alla fusione.

Purtroppo il d.lgs. n. 50/2016 non ha una disposizione analoga all'art. 51 del d.lgs. n. 163/2006, che regolava tale aspetto e sul quale si è formata corposa giurisprudenza.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa cedente. Pertanto, si ritiene che in caso di fusione mediante costituzione di nuova società, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quest'ultima ai fini della partecipazione alle gare, possa ricorrere all'esperienza pregressa delle società preesistenti. È necessario pertanto produrre l'atto di fusione al fine di dimostrare la disponibilità effettiva dei requisiti da parte della incorporante.

Inoltre, si evidenzia che questa stazione appaltante si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale (da ultimo TAR Lazio Roma sez. III-quater 15/10/2015 n. 11696) che ha affermato il principio che gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 80 del d.lgs. n. 50/2016) si applicano anche in caso di fusione societaria. A tal fine deve essere richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5470/2014 la quale ha affermato che "come è noto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 10 e n. 21 del 2012, ha sancito il principio di diritto secondo cui nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, i legali rappresentanti delle società cedenti, incorporate o fuse con altra società, devono essere considerati come rientranti fra i soggetti cessati dalla carica e quindi per essi debba essere resa la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. c), qualora la vicenda societaria sia avvenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara", così come stabilito dal Disciplinare di gara in oggetto al paragrafo 6.1.2. comma 1.

Quesito 4

La qualifica di prestatore di servizio PAGOPA dovrà risultare attiva all'atto della stipula del contratto/convenzione e all'avvio del servizio. Si precisa che attualmente il servizio è appoggiato sulla piattaforma PAYER resa disponibile dalla Regione Emilia-Romagna.

Quesito 5

L'ATM dovrà essere installato compatibilmente con i tempi tecnici necessari, e comunque entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto/convenzione.

Quesito 6

GPI SpA con sede a Trento via ragazzi del '99 n. 13.

Bologna, 04 Maggio 2017

La Responsabile del procedimento
Dott. Serenella Campana